



La Corte conferma che il regime di finanziamento della televisione pubblica spagnola (RTVE) è compatibile con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato

Le misure fiscali previste dal nuovo regime non sono parte integrante dell'aiuto concesso alla RTVE

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, beneficiava sino al 2009 di un regime di finanziamento misto. In tal senso, essa era finanziata, da un lato, da introiti provenienti dalle proprie attività commerciali (segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari) e, dall'altro, da una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento del suo incarico di servizio pubblico.

Nel settembre 2009, una legge spagnola ha modificato il sistema di finanziamento, stabilendo che la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso non costituiscono più fonti di finanziamento per la RTVE. Al fine di compensare la perdita di tali introiti commerciali, è stata introdotta una serie di misure fiscali, tra cui una nuova imposta sugli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna, onde contribuire al bilancio della RTVE. Inoltre, la nuova legge prevedeva che, qualora le fonti di finanziamento non fossero sufficienti a coprire i costi complessivi della RTVE per l'espletamento del suo incarico di servizio pubblico, lo Stato fosse tenuto a colmare tale divario, trasformando, quindi, il sistema di finanziamento misto in un sistema di finanziamento quasi pubblico.

Con decisione del 20 luglio 2010¹, la Commissione ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE era compatibile con il mercato interno dell'Unione e ha precisato che tale nuovo sistema escludeva qualsiasi sovracompensazione della RTVE. In tale contesto, essa ha considerato che le misure fiscali di cui trattasi non costituivano parte integrante del regime di aiuti a favore della RTVE e che, di conseguenza, l'eventuale incompatibilità tra tali misure fiscali e il diritto dell'Unione non comprometteva l'esame della compatibilità di tale regime con il mercato interno. La DTS Distribuidora de Televisión Digital, società che gestisce una piattaforma a pagamento di televisione digitale tramite satellite, ha quindi chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale decisione, sostenendo che le misure fiscali costituivano parte integrante dell'aiuto e che la nozione di aiuto ai sensi del diritto dell'Unione era in tal senso violata. Con sentenza dell'11 luglio 2014², il Tribunale ha respinto il ricorso della DTS. Avverso la sentenza del Tribunale, la DTS ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendone l'annullamento.

Con l'odierna sentenza, **la Corte respinge l'impugnazione della DTS e conferma, quindi, la sentenza del Tribunale**. La Corte considera che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che le misure fiscali non costituissero parte integrante del regime di aiuti a favore della RTVE.

La Corte ricorda che le modalità di finanziamento, quando costituiscono parte integrante di un regime di aiuti, possono rendere tale regime di aiuti incompatibile con il mercato interno. Così, qualora un tributo specificamente destinato a finanziare un aiuto si riveli contrario al diritto

¹ Decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9).

² Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2014, *DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione* (T-533/10).

dell'Unione, la Commissione non può dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti di cui il tributo stesso fa parte.

Infatti, affinché un tributo possa ritenersi parte integrante di una misura di aiuto, deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l'aiuto, nel senso che **il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto e incide direttamente sull'entità dell'aiuto**.

La Corte respinge l'argomento della DTS vertente sul fatto che le misure fiscali finanziano direttamente il regime di aiuti. La Corte ricorda che l'importo dell'aiuto è fissato in funzione dei costi netti relativi allo svolgimento dell'incarico di servizio pubblico, e che il gettito delle misure fiscali non ha quindi alcuna incidenza diretta sull'entità o sulla concessione dell'aiuto accordato alla RTVE. Pertanto, l'aiuto non dipende direttamente dal gettito delle misure fiscali di cui trattasi, cosicché **la Corte**, come il Tribunale, **dichiara che non sussiste alcun vincolo di destinazione cogente tra le misure fiscali e l'aiuto**. Inoltre, la Corte rileva che una parte del gettito dell'imposta può eventualmente essere destinata per altri fini. In tal senso, l'eccedenza del gettito fiscale può essere ridistribuita in un fondo di riserva o al Tesoro e, dunque, in definitiva, al bilancio generale dello Stato. La Corte precisa, altresì, che l'inapplicabilità delle misure fiscali di cui trattasi non rimetterebbe in discussione l'aiuto, in quanto lo Stato spagnolo è tenuto a colmare il divario tra le risorse finanziarie della RTVE e i costi di quest'ultima per lo svolgimento del suo incarico di servizio pubblico.

La DTS fa del pari valere che, dato che l'imposta sugli operatori di servizi televisivi a pagamento è destinata a finanziare un regime di aiuti a favore della RTVE, l'obbligo di assolvere tale imposta le arreca uno svantaggio concorrenziale aggiuntivo sui mercati in cui esercita le proprie attività in concorrenza con la RTVE, poiché quest'ultima non è, da parte sua, assoggettata all'imposta. La Corte ritiene, tuttavia, che tale circostanza non sia sufficiente a dimostrare che l'imposta faccia parte integrante dell'aiuto. Essa sottolinea, in proposito, che la questione se un'imposta faccia parte integrante di un aiuto finanziato tramite essa dipende non dalla sussistenza di un rapporto di concorrenza tra il debitore di tale imposta e il beneficiario dell'aiuto, bensì solo dall'esistenza di un vincolo di destinazione cogente tra l'imposta e l'aiuto. La Corte ricorda altresì che, in via di principio, i tributi non rientrano nell'ambito di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. Orbene, se si dovesse seguire il ragionamento della DTS, ciò significherebbe che ogni tributo riscosso a livello settoriale e a carico di operatori che si trovino in una situazione di concorrenza con il beneficiario di un aiuto finanziato tramite detto tributo rientrerebbe nell'ambito di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575